STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FRIULI MANDI NEPAL NAMASTE"

Articolo 1. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita in Malborghetto un'Associazione di volontariato denominata "Friuli Mandi Nepal Namasté", di seguito indicata con il termine "Associazione", con sede in Malborghetto, Via Pineta 5, che intende operare esclusivamente per fini di solidarietà. Con deliberazione del Consiglio Direttivo può trasferire altrove la sede previa comunicazione agli associati.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e trasparenti, consentendo l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attività dell'organizzazione.

L'Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, del decreto legislativo 460/97 ed alla L. R. 12/95.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fino a delibera di scioglimento dell'Assemblea che deciderà sulla destinazione dell'intero suo patrimonio ad Enti o gruppi aventi scopi sociali analoghi.

Articolo 2. FINALITA'

L'Associazione non si prefigge finalità di lucro, fondandosi esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti. E' un'Associazione apartitica ed aconfessionale, antirazzista ed antimilitarista, cerca la collaborazione di chi, con gesti di solidarietà, si impegna concretamente per il bene comune.

L'Associazione fonda la sua ragione d'essere sullo spirito di cooperazione tra diversi territori che fondano la loro cultura sul sentimento di appartenenza alla propria terra e alle proprie radici, nello spirito di uno sviluppo sostenibile per le persone e per il territorio, nel rispetto della persona urnana, specialmente dei più deboli.

Pone quindi tra i suoi fini la valorizzazione della dignità umana, la ricerca della giustizia, la cooperazione per l'autosviluppo dei popoli, la salvaguardia ambientale, la costruzione di un mondo di pace.

Scopi dell'Associazione sono:

- a. Contribuire a migliorare le condizioni di vita della popolazione indigena, instaurando con le comunità locali rapporti diretti di collaborazione, appoggiando con ogni mezzo possibile gli sforzi di chi vuole fare del proprio lavoro strumento di sviluppo economico, sociale e culturale della propria gente e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che impediscono il loro riscatto.
- b. Contribuire ad instaurare nella nostra realtà locale, attraverso azione di informazione e di sviluppo delle coscienze, una diversa sensibilità sulla situazione della popolazione indigena, sulle reali cause che generano il sottosviluppo e la dipendenza economica e politica ed a favorire la crescita di una concreta solidarietà internazionale.
- c. Collaborare per quanto possibile con altre associazioni, gruppi, istituzioni, sia private che pubbliche, sia nazionali che internazionali, purché si prefiggano analoghi obiettivi e siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione.

Articolo 3. ATTIVITA'

Per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione si impegna a raccogliere contributi sia di impegno personale sia monetario da destinare alla realizzazione di progetti in Nepal o altri paesi ove si decida di indirizzare l'impegno dell'Associazione e a tal fine potrà intraprendere qualsiasi pacifica attività, non esclusa l'attività commerciale.



ALLEGATO ALL'ATTO N° . 2

REGISTRATO & UDINE H. 1.1.GEN. 2005

SERIE 2 PREVATI N.A.
1 IL TITOLARE DELL' UFFICIO

(Dott. GRISBOTT DI GENTE)

Articolo 4. SOCI O ASSOCIATI

All'Associazione potranno aderire tutte le persone fisiche di qualsiasi cittadinanza e nazionalità che si impegnino a realizzare gli scopi statutari e che ne condividano i fini.

Saranno considerati soci ordinari coloro che, in regola con il versamento della quota annuale, prestano il loro tempo libero e manodopera per il conseguimento dei fini sociali

Saranno considerarti soci benemeriti coloro che partecipano al conseguimento dei fini sociali con contributi monetari diversi dalla quota sociale.

Sono considerati soci fondatori gli associati presenti alla prima assemblea costituente. L'adesione all'Associazione è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo che, è tenuto a motivare l'eventuale reiezione e a rinviare l'istanza all'Assemblea per i provvedimenti del caso.

L'impegno degli associati prestato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà viene considerato risorsa fondamentale dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissione tramite semplice comunicazione scritta, per manifesto disinteresse nei confronti dei fini dell'Associazione o per qualsiasi altra violazione dello Statuto da accertarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 5. DIRITTI DEI SOCI

Gli associati di maggiore età hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative.

Tutti gli aderenti all'Associazione hanno diritto di essere informati sui programmi dell'Organizzazione, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di controllo sull'attività dell'Organizzazione, di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Articolo 6. OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione.

Le prestazioni dei soci sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati si impegnano a corrispondere il canone associativo nella misura stabilita dall'Assemblea.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Devono astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione o al buon nome della stessa.

Articolo 7. RISORSE FINANZIARIE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- a. dalle quote associative annuali stabilite a carico degli associati;
- b. da contributi degli associati;
- da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. contributi di privati;
- f. contributi di società private;
- g. donazioni e lasciti testamentari ricevuti;
- h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili.

In considerazione che l'anno sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro il 28 febbraio, il bilancio consuntivo e il

bilancio preventivo per il successivo esercizio che verranno presentati all'Assemblea corredati di relazione sull'attività svolta.

Articolo 8. ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Articolo 9. ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo ed è costituito dagli associati iscritti sul "Libro soci".

L'Assemblea può essere straordinaria o ordinaria e ad essa partecipano tutti gli aderenti.

Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati che non siano membri del Consiglio Direttivo, ma nessun associato può avere, comunque, più di una delega.

All'Assemblea straordinaria competono:

- a. le modifiche allo Statuto;
- b. lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti i tre quarti degli aderenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. In caso di scioglimento, avvenuta la liquidazione, l'Assemblea destinerà l'eventuale patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'elezione delle cariche associative;
- b. l'approvazione dei programmi di lavoro annuali o pluriennali;
- c. l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi al domicilio di ciascun aderente almeno sette giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei documenti contabili. Può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli adecanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono valide a maggioranza degli stessi.

E' fatto divieto all'Assemblea, così come a tutti gli organi sottoposti, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 10. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti tra gli associati.

Al suo interno elegge il Presidente che dura in carica cinque anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a. decidere sulle domande di ammissione, sulle cause di estromissione degli associati e tenere tempestivamente aggiornato il "Libro soci";
- b. provvedere al funzionamento dell'Associazione;
- procedere alla convocazione dell'Assemblea ed elaborare l'ordine del giorno;

- d. preparare il bilancio e la relazione generale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- e. procedere all'attuazione delle linee programmatiche decise dall'Assemblea:
- f. determinare le quote di iscrizione annuale e le eventuali contribuzioni straordinarie occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- g. accettare contributi, donazioni e proventi da terzi.

I Consiglieri prestano la loro opera gratuitamente, hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenuto per conto dell'Associazione nell'ambito del loro mandato e durano in carica cinque anni.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono prese con la maggioranza dei votanti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente od in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Articolo 11. PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Può delegare la firma sociale ad altri membri del Consiglio Direttivo per determinati incarichi, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Può essere nominato Presidente Onorario qualsiasi persona che si sia distinta con imprese alpinistiche, sportive, sociali od umanitarie di rilievo nazionale o internazionale.

Articolo 12. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da due componenti ed ha i seguenti compiti:

- a. controllare l'amministrazione dell'Associazione;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;
- c. accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e la formazione del bilancio.

Articolo 13. CLAUSOLA FINALE

Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni degli articoli 24 e segg. del Codice Civile, le leggi specifiche vigenti in materia ed in specie il decreto legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997.